



*Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n.271)

*Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II*



**AL COMUNE di GROSIO  
23033 GROSIO ( SO )**



**e.p.c. AI COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI**

**Associazione Nazionale**

**Via San Niccolò 21**

**50125 FIRENZE**

Oggetto: esposto ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione per la revoca dell'Ordinanza n. 336 datata 12 luglio 2005 del Comune di Grosio ( nota del Coordinamento Nazionale Camperisti del 7 maggio 2008 ).

In merito all'esposto in oggetto indirizzato anche a codesto Comune, si precisa quanto segue.

In relazione ai contenuti dell'esposto, per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan.

L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 c.1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185 c.2).

Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.185 c.3).

E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185 c.4).

Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5 c.3).

Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art.6 c.4 lett.b)).

Esso può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art.6 c.4 lett.d)). ovvero vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art.6 c.4 lett.f)).

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)).

Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e)).

Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.7 c.1 lett.f)).

Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h)).

Quindi, appare chiaro in merito a quanto sopra esposto che il comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la circolazione e/o la sosta a determinate categorie di utenti su determinate strade. In difetto di tali stringenti motivazioni, il comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.

A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione".

In particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti") indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

Le argomentazioni in materia dibattute da codesto Comune, tra l'altro, sono state già affrontate ed approfondite con la nota n. 31543 del 2 aprile 2007 predisposta dall'Ufficio scrivente, che si trasmette in copia.

Nella fattispecie in esame l'ordinanza impugnata appare sostanzialmente illegittima in quanto la motivazione riportata in premessa nell'Ordinanza n. 336, datata 12 luglio 2005, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, poichè le autocaravan, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli - in quanto hanno serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che naturalmente siano debitamente ed idoneamente attrezzate - che non possono

mettere in pericolo l'igiene pubblica, ma anche perchè tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Tra l'altro appare alquanto paradossale l'ambito applicativo del provvedimento, dal momento che non tutte le autocaravan sono soggette ad una sosta prolungata.

L'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro anche il comma 6 dell' articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: " è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari".

Da quanto sopra si evince come codesto Comune sia in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e pertanto appare irragionevole ed ingiustificabile il provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

Per quanto concerne la motivazione adottata circa " la carenza strutturale della strada sia per la larghezza che per la pendenza ", si ricorda che i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all'articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l'impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell'istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti.

Appare evidente come l'articolo 118 richiamato debba essere applicato a tutte le categorie di veicoli che abbiano una determinata lunghezza, larghezza, altezza ovvero massa, e non solamente ad una singola categoria - quale ad esempio quella contemplata dall'art. 54, comma 1, lett. m), o art. 56, comma 2, lett. e), del Codice della strada. Ciò in quanto se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l'effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere un divieto circoscritto ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, *sic et simpliciter*, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da **un'evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento**, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un'irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada.

Dal provvedimento impugnato si evince chiaramente come il divieto di transito sia limitato alle sole autocaravan ed agli autobus turistici lasciando aperto il transito ai mezzi pesanti in genere.

Tale assunto si pone palesemente in contrasto con la motivazione addotta nell' Ordinanza de qua che richiama " la carenza strutturale della strada ".

Pertanto, si invita codesto Comune a provvedere in tempi brevi alla revoca ovvero alla revisione dell'Ordinanza n. 336 datata 12 luglio 2005 e di tutte quelle eventuali successive aventi come oggetto le medesime disposizioni illegittime.

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dott. Ing. Sergio DONDOLINI )

